

XVIII legislatura

A.S. 2604:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2022

n. 305



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2604: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL305, maggio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i>)	2
Articolo 2-bis (<i>Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori</i>) ..	10
Articolo 3 (<i>Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19</i>)	12
Articolo 4 (<i>Isolamento e autosorveglianza</i>)	12
Articolo 5 (<i>Dispositivi di protezione delle vie respiratorie</i>)	13
Articolo 6 (<i>Graduale eliminazione del green pass base</i>)	14
Articolo 7 (<i>Graduale eliminazione del green pass rafforzato</i>).....	15
Articolo 7-bis (<i>Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19</i>)	15
Articolo 8 (<i>Obblighi vaccinali</i>)	16
Articolo 9 (<i>Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo</i>)	20
Articolo 9-bis (<i>Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>)	24
Articolo 10 (<i>Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19</i>)	24
Allegato A, punto 1 (<i>Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>).....	25
Allegato A, punto 2 (<i>Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario</i>).....	25
Allegato A, punto 3 (<i>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID- 19</i>)	26
Allegato A, punto 4 (<i>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione</i>)	26
Allegato A, punto 5 (<i>Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie</i>)	27
Allegato A, punto 5-bis (<i>Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo</i>).....	27
Allegato B, punto 1 (<i>Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio</i>)	30
Allegato B, punto 2 (<i>Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato</i>)	31
Articolo 10-bis (<i>Medicina trasfusionale</i>)	34
Articolo 11 (<i>Sanzioni e controlli</i>).....	35
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi, nonché in materia di formazione specifica in medicina generale</i>)	36
Articolo 13 (<i>Raccolta di dati per la sorveglianza del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali</i>)	37
Articolo 14 (<i>Abrogazioni</i>)	40
Articolo 14-bis (<i>Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico</i>)	40
Articolo 14-ter (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	41

Articolo 1

(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)

Il comma 1, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia di COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, dispone che possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Le citate ordinanze, da adottare, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame, delineando uno specifico percorso operativo e procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e trovano attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il riferimento al limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, contenuto nella disposizione in esame, circoscrive l'ambito di intervento alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal FEN all'apposito capitolo del bilancio autonomo della PCM.

Il Dipartimento per la Protezione civile sta coordinando l'attività dei propri soggetti attuatori (Regioni, Province autonome, Ministero della salute e Ministero dell'interno) allo scopo di consolidare le somme in corso di rendicontazione a valere sulle predette risorse che, allo stato, presentano margini di disponibilità congruenti con l'eventuale proseguimento di talune misure operative, limitatamente ad alcuni mesi del periodo indicato. La citata clausola costituisce, in ogni caso, un limite non superabile per l'adozione di ordinanze contenenti nuove misure. In relazione alla facoltà di deroga, la RT evidenzia come la normativa proposta non trovi la sua regolazione nell'ambito delle ordinarie ordinanze di rientro *ex* articolo 26 del Codice di Protezione civile, ma costituisca un nuovo istituto, del tutto peculiare e riferito esclusivamente al contesto emergenziale di cui trattasi, la cui regolazione e legittimità trovano fondamento propriamente nella disposizione in questione. La *ratio* di tale intervento è quella di disporre di uno strumento straordinario, modulabile all'occorrenza, in previsione di evoluzioni di contesto non interamente prevedibili. Le ordinanze di cui trattasi, in ogni

caso, possono essere emanate unicamente con il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad ulteriore garanzia dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto del dispositivo e di quanto asserito dalla RT, che circoscrive l'ambito di intervento delle ordinanze alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal fondo per le emergenze nazionali (FEN), non vi sono osservazioni da formulare per i profili di competenza, anche se il preventivo concerto del MEF per l'emanazione delle suddette ordinanze, prospettato dalla RT, non risulta presente nel dispositivo.

Articolo 2

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

L'articolo dispone la costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; si prevede che la struttura è operante nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Si prevede che il direttore dell'Unità sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definendo, con proprio provvedimento, la struttura dell'Unità, avvalendosi di personale individuato nell'ambito delle amministrazioni ivi indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene nominato un dirigente di prima fascia – nell'ambito di quelli appartenenti al ruolo del Ministero della salute – con funzioni vicarie nonché di supporto del medesimo direttore. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario all'emergenza e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. È stabilito che alla medesima Unità si applichino, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di poteri di coordinamento per il contrasto all'emergenza.

Il comma 2 stabilisce che dal 31 dicembre 2022 l'Unità proceda comunque alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

La RT annessa al disegno di legge iniziale ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Certifica che le norme non determinano maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che al direttore dell'unità e al dirigente di prima fascia del Ministero della salute non sono dovuti compensi aggiuntivi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma stabilisce che l'istituzione e l'operatività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e altre misure di contrasto alla pandemia, andrebbero richiesti chiarimenti circa il numero, le professionalità e le qualifiche del personale che sarà interessato dal previsto avvalimento del personale del Ministero della salute e, più in generale, ragguagli sul relativo impatto finanziario per tale ultimo dicastero dal momento che sia la norma che la RT forniscono sul punto elementi.

Inoltre, sempre sotto tale profilo, si osserva che la clausola di invarianza appare in contraddizione con gli oneri previsti poi al comma 3 per l'assunzione di personale che sarà dedicato all'Unità ai sensi del comma 4.

Premesso che la RT assicura che al dirigente nominato direttore dell'unità e al dirigente di prima fascia del Ministero della salute disposizione, in qualità di direttore vicario non sono comunque dovuti compensi aggiuntivi, andrebbero comunque richiesti elementi di chiarificazione in ordine alla sostenibilità del relativo incarico a valere dell'organico di "fatto" del dicastero della salute a fronte dei propri ordinari fabbisogni di risorse umane dirigenziali.

Infine, andrebbe chiarito se l'Unità verrà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero, se questa verrà dislocata presso il Ministero della salute, dal momento che la disposizione prevede che la struttura si avvarrà in parte di personale del medesimo dicastero e che il dirigente di prima fascia vicario della struttura apparterrà ai ruoli del ministero della Salute.

Sul comma 2, andrebbero esplicitati gli effetti di tale norma a valere dei tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente per il 2023 e 2024, posto che la norma prevede due destinazioni differenti: alla spesa e all'entrata nel caso in cui vi siano risorse non più necessarie.

Il comma 3 stabilisce che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie il Ministero della salute sia autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. È previsto che le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga al comma 7 dell'articolo 6 (PIAO), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 (*divieto al reclutamento di nuovo personale al di fuori della Programmazione dei fabbisogni*). Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 4 prevede che al reclutamento del contingente di personale indicati al comma 3 si provveda mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità "semplificate" previste dalla normativa vigente, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del T.U.P.I., nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici oppure attraverso procedure di mobilità volontaria. Si prevede che il personale assunto sia progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione della disposizione si autorizza, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

Il comma 5 prevede che il Ministero della salute provveda entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 7 dispone ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 specifica che tra le funzioni generali del Ministero della salute rientrano il contrasto ad ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie di tipo epidemico emergenti, suscettibili di trasformarsi in pandemi. A tal fine, integra l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, laddove, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti ».

La RT conferma che per le finalità ivi previste, si autorizza il Ministero della salute ad assumere un contingente di personale pari a 50 unità di Area III — F1, 3 dirigenti di seconda fascia e 3 dirigenti sanitari, con corrispondente incremento della dotazione organica.

L'attuale consistenza del personale di ruolo presso il Ministero della salute è di 1.919 unità, ripartite nel modo seguente:

Presenti al 22/03/2022	Personale di ruolo al 23/03/2022	Dotazione organica art. 1, c. 882 legge n. 178/2020 D.L. 139/2021 art. 4
Dirigenti I fascia	10	15
Dirigenti II fascia / strutt complessa	104	131
Dirigenti settore sanitario	404	450
Area III	724	857
Area II e I	677	831
Totale	1.919	2.284

Con riferimento al personale appartenente alla terza area, come si evince dal PTFP 2021-2023 approvato con D.M. del 26 marzo 2021, risultano programmate ed in corso di svolgimento ulteriori assunzioni nella medesima categoria che porteranno, alla data del 1° gennaio 2023, ad una copertura pressoché totale della dotazione organica dell'Area (856 unità, al netto delle cessazioni stimate).

Relativamente al personale dirigenziale di 11 fascia/struttura complessa, all'esito delle assunzioni programmate nel PTFP 2021-2023 si raggiungerà, alla data del 1° gennaio 2023, il numero di 118 unità presenti nel ruolo. Tuttavia, si segnala che è in corso di predisposizione il nuovo Piano dei fabbisogni che riguarderà il triennio 2022-2024, nel quale saranno programmate le assunzioni delle restanti 12 unità di personale dirigenziale a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 1, comma 882, della legge n. 178/2020, fino a coprire tutti i posti vacanti.

Infine con riguardo alla dirigenza sanitaria, l'attuale programmazione delle assunzioni prevede di raggiungere il numero di 435 unità alla data del gennaio 2023. Analogamente a quanto sopra rappresentato, anche per queste professionalità la programmazione delle restanti 15 unità da assumere, fino a coprire tutti i posti vacanti, sarà riportata nel nuovo Piano dei fabbisogni, in corso di predisposizione.

Pertanto, il previsto aumento della dotazione organica si rende necessario per poter far fronte alle ulteriori assunzioni rispetto a quelle già programmate, a quelle in corso, e rispetto a quelle che saranno inserite nel nuovo documento di programmazione in fase di predisposizione.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle previste assunzioni, sono stati utilizzati i parametri stipendiali indicati nella seguente tabella che si riproduce.

Nel calcolo del costo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale è stato considerato l'incremento retributivo del 3,78%, derivante dall'imminente rinnovo contrattuale 2019-2021, al netto dell'IVC, ed è stato aggiunto l'incremento di 0,50% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di IVC per il CCNL 2022-2024. Per il personale di area terza si è considerato l'importo del trattamento accessorio quantificato come quota del fondo risorse accessorie pari ad euro 1.660,13 come media *pro capite* anno 2020. Per i dirigenti sanitari è stata considerata l'indennità di esclusività prevista dall'art. 21-*bis* del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 17 marzo 2022 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, parametrata all'importo previsto per coloro che hanno meno di 5 anni di anzianità, senza l'incremento previsto

dall' art 1 comma 407 della legge 178 del 2020. Per la posizione variabile e per il risultato sono stati considerati gli importi della fascia più elevata (S1).

Dall'applicazione dei suddetti parametri retributivi deriva che l'onere assunzionale a regime è pari ad euro 3.043.347 a decorrere dal 2023, mentre per l'anno 2022 è stato calcolato un rateo di spesa di 3 mesi (da ottobre a dicembre) pari ad euro 760.837, in base alla data di prevista stipula dei contratti.

RETRIBUZIONI PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE														
Militari della S.I.S.I.	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale anno lordo dipendenti	Oneri riflessi (18,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	Ripartizione procapite tabella lordo stato	Incremento contrattuali CCNL 2019-2021 (1,78%)	I.V.C. 2022 (lordo stato) 11 mensilità	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON RICOL. CONTR. 1,78% CON. 2019-2021 + I.V.C. decorrenza 2022	UNITA'	ONERI ANNUO COMPLESSIVO	RATIO OTT. - DIC. 2022
		22.291,78	1.857,65	4.567,30	29.116,73	11.175,00	40.291,73	1.600,13	41.951,86	1.585,78	167,12	43.704,76	50	2.185.238,13

RETRIBUZIONI PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																
Militari della S.I.S.I.	Stipendio + tredicesima	Ripartizione parte fissa	Ripartizione di posizione variabile	Totale anno lordo dipendenti	Oneri riflessi (18,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Ripartizione di risultato	Oneri su risultato (12,70%)	Totale restituzione di risultato lordo stato	Restituzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuali CCNL 2019-2021 (1,78%)	I.V.C. 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON RICOL. CONTR. 1,78% CON. 2019-2021 + I.V.C. decorrenza 2022	UNITA'	ONERI ANNUO COMPLESSIVO	RATIO OTT. - DIC. 2022
	Delegato II fascia	45.240,77	12.565,11	2.600,00	64.725,88	32.517,79	117.240,67	17.561,97	5.742,76	23.304,73	1.405,48,41	5.112,73	313,20	146.174,34	3	438.523,01

RETRIBUZIONI PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																	
Militari della S.I.S.I.	Stipendio + tredicesima	Indennità specifica medica	Ripartizione parte fissa	Ripartizione di posizione variabile	Totale anno lordo dipendenti	Oneri riflessi (18,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Indennità di esclusività +5 anni	Ripartizione di risultato	Oneri su ripartizione di risultato e indennità di esclusività +5 anni (12,70%)	Restituzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuali CCNL 2019-2021 (1,78%)	I.V.C. 2022 (lordo stato) 11 mensilità	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON RICOL. CONTR. 1,78% CON. 2019-2021 + I.V.C. decorrenza 2022	UNITA'	ONERI ANNUO COMPLESSIVO	RATIO OTT. - DIC. 2022
	Dirigente superiore	45.240,77	8.470,34	11.000,00	11.000,00	80.256,30	30.003,37	111.056,67	2.519,19	15.120,00	5.708,02	134.465,87	5.032,81	313,20	139.861,88	3	419.555,65

Ratio 2022: 760.896,70
Onere a regime dal 2023: 3.043.346,78

Sugli oneri previsti dal comma 4, la RT fornisce la tabella che segue:

COSTO PROCEDURE CONCORSUALI 2022		
COSTO STIMATO	NUMERO PROCEDURE PRESUNTE	TOTALE
20.000,00	10	200.000,00

COSTO MAGGIORI SPESE DI FUNZIONAMENTO (attrezzature informatiche, allestimento postazione)		
COSTO STIMATO PROCAPITE	NUMERO UNITA'	TOTALE
2.222,22	56	124.444,44

Durante l'esame in prima lettura¹, la rappresentante del Governo ha affermato che, gli importi delle autorizzazioni di spesa previste al comma 4 per far fronte all'attivazione e svolgimento delle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni, sono definiti come limite massimo di spesa, stimato in considerazione del costo medio per singola procedura concorsuale e per singola assunzione, comprensivo dei compensi da destinare ai membri delle singole commissioni di concorso, calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per analoghe attività negli ultimi anni.

In relazione alle maggiori spese di funzionamento, connesse all'assunzione di n. 56 unità di personale disposta dall'articolo 2, l'importo ivi previsto pari a euro 124.445 è riferito ai costi inerenti all'allestimento delle postazioni lavorative, l'acquisizione dei beni informatici, del mobilio e della cancelleria.

Sui commi 5 e 8, la RT certifica che si tratta di norme ordinamentali.

Sul comma 6 la RT ribadisce che la disposizione indica la spesa complessiva derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 pari ad euro 1.085.282 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti per il triennio e a decorrere.

¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 3 maggio 2022.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c. 3	s	c	0,8	3	3	0,8	3	3	0,8	3	3
c. 3	e	t/c				0,4	1,5	1,5	0,4	1,5	1,5
c. 4	s	c	0,2			0,2			0,2		
c. 4	s	c	0,1			0,1			0,1		
c.6	s	c	-1	-3	-3	-1	-3	-3	-1	-3	-3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla RT, da ritenersi pienamente corrispondenti ai parametri retributivi vigenti previsti per le professionalità dei contingenti previsti per i reclutamenti ivi richiamati ((3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di Area III-F1) per cui si prevede l'incremento della dotazione organica², nulla da osservare.

Ad ogni modo, a fini prudenziali, va rilevato che a fronte di oneri quantificati dalla RT e in presenza di una autorizzazione configurata come limite massimo di spesa, si rileva che il contingente di personale da assumere dovrebbe essere indicato entro un limite massimo numerico, anziché in un numero determinato di unità.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Sul comma 4, pur considerando che la RT fornisce il costo unitario per le procedure concorsuali e le spese di funzionamento, andrebbe chiarito perché si ipotizzano dieci procedure concorsuali a fronte del reclutamento di tre tipologie di lavoratori (dirigenti, dirigenti sanitari, funzionari Area III, F1).

Sui commi 5 e 8, si segnala comunque che a rigore l'attribuzione di nuovi compiti ai dirigenti generali dovrebbe comportare ai sensi del C.C.N.L in incremento della parte "variabile" della retribuzione³.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere degli accantonamenti ivi indicati dei fondi speciali di parte corrente previsti per il triennio 2022/2024, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati da parte del dicastero della Salute a valere delle medesime.

Il comma 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, con il parere favorevole del Governo⁴, reca la modifica l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153/2009, ivi prevedendosi che la somministrazione – con oneri a carico degli assistiti – presso le farmacie, di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nei confronti dei soggetti minorenni, nonché specifici test diagnostici indicati dalla norma (tamponi), siano effettuati da farmacisti opportunamente formati a

² I dati sono congrui e corrispondenti a quelli riportati dal Conto annuale della R.G.S.

³ Art. 60, comma 2, CCNL 2002/2005 Dirigenti Area I tuttora in vigore.

⁴ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni, 28 aprile 2022, pagina 21.

seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto superiore di sanità (ISS).

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura⁵, la rappresentante del Governo ha affermato che l'attività di formazione dei farmacisti nonché i successivi corsi di aggiornamento annuali previsti dall'articolo 2, comma 8-*bis*, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale attività formativa verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché rientra tra le competenze istituzionali e strategiche dell'ente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite, andrebbe chiarito più specificamente l'onere per l'Istituto Superiore di Sanità e le corrispondenti risorse, disponibili o rimodulabili per farvi fronte.

Inoltre, posto che la norma prevede che gli oneri siano a carico degli assistiti solo per i vaccini ma non per i test diagnostici, andrebbe assicurato che non discendano oneri per il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 2-*bis*

(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁶.

Il comma 1, autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 4 unità di personale, di cui 2 di Area C-1 e 2 di Area B-1 ai fini del completamento della copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della LILT è rideterminata in n.12 unità complessive, di cui 1 con qualifica C-5, 3 con qualifica C-1 (+1 unità rispetto alla dotazione vigente), 1 con qualifica B-3 (-1 unità rispetto alla dotazione vigente), 6 con qualifica B-1 (+1 unità rispetto alla dotazione vigente) e 1 con qualifica A-3. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata, per il 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse di bilancio della LILT (comma 1).

Il comma 2 prevede che agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per il 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero della salute.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura⁷, la rappresentante del Governo ha affermato che la stima degli oneri assunzionali previsti dall'articolo 2-*bis*, che autorizza la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a

⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 3 maggio 2022.

⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 28 aprile 2022, pagina 28.

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 3 maggio 2022.

legislazione vigente, un contingente complessivo di personale pari a 4 unità (con applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali), configura un onere assunzionale complessivo a regime pari ad euro 186.627,04, mentre per il 2022 ipotizza un rateo di spesa pari a 3 mesi, in considerazione della prevedibile immissione in servizio del contingente di personale in parola che, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, potrà avvenire non prima di del 1° ottobre.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti per il triennio e a decorrere.

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.3	s	c	0,045	0,18	0,18	0,045	0,18	0,18	0,045	0,18	0,18
c.3	e	t/c				0,4	1,5	1,5	0,4	1,5	1,5
c.3	s	c	-0,045	-0,18	-0,18	-0,045	-0,18	-0,18	-0,045	-0,18	-0,18

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma ridefinisce la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) fermo restando il numero complessivo delle unità di personale a tempo indeterminato già previsto dalla legislazione vigente, rimodulandone in aumento e in riduzione il numero di talune qualifiche (in aumento C-1 e B-1 rispettivamente di una unità posizione ciascuna) e quello di altre (in riduzione d per i profili C-2 e B-3 rispettivamente di una posizione), lasciandone invariato il numero complessivo, va evidenziato che la rimodulazione della dotazione dovrebbe essere accompagnata da una RT che ne illustri l'invarianza negli effetti finanziari potenziali da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente. Sul punto, andrebbe pertanto fornito il quadro delle unità effettivamente presenti nell'organico dell'ente al fine di confermare l'assenza di posizioni in soprannumero risultanti all'esito della rimodulazione.

Inoltre, dal momento che la norma autorizza, altresì, l'assunzione a tempo indeterminato, previo concorso, di n.4 unità di personale (2 di Area C-1 e 2 di Area B-1) per cui il dispositivo autorizza la spesa di euro 8.350 per il 2022, per le procedure concorsuali, e di euro 45.907 per il 2022 e euro 183.628 annui a decorrere dal 2023, andrebbero richiesti i dati e parametri utile ai fini della verifica della congruità delle risorse autorizzate, fronte degli oneri da sostenersi per le assunzioni in questione. Si osserva peraltro che il dato fornito dal Governo durante l'esame in prima lettura di onere pari a regime a 186.627 euro sarebbe leggermente più alto dell'importo autorizzato dalla norma.

Quanto i profili di copertura, dal momento che la norma pone gli oneri a carico degli accantonamenti previsti per il dicastero della Salute a valere dei fondi speciali in gestione nel bilancio 2022/2024, andrebbero richieste conferme in merito alle

disponibilità ivi previste nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati.

Articolo 3

(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19)

L'articolo sostituisce, con decorrenza dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, prevedendo che, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza, possa:

- a) adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
- b) introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame, introducendo modifiche di carattere ordinamentale relative al potere di ordinanza del Ministro della salute, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato il potere di ordinanza del Ministro della salute nella fase epidemica non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 4

(Isolamento e autosorveglianza)

L'articolo, inserendo a decorrere dal 1° aprile 2022 nel decreto-legge n. 52 del 2021 il nuovo articolo 10-*ter* in materia di isolamento e autosorveglianza, prevede rispettivamente:

- il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al SARS-CoV-2, che permane fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2;
- in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad una circolare del Ministero della salute.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto introduce modifiche di carattere meramente ordinamentale relative al regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che a precedenti disposizioni di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 5 ***(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)***

Il comma 1, inserendo l'articolo 10-*quater* ("*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*"), nel decreto-legge n. 52 del 2021, impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) fino al 15 giugno 2022 per l'accesso ai mezzi di trasporto, tranne quelli privati, i taxi e le automobili noleggate;
- b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Il comma 2 impone, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Il comma 3 impone fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Il comma 4 individua le categorie che non hanno in alcun caso l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ribadendo quanto già previsto dalla normativa previgente.

Il comma 5 conferma che l'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Il comma 6 prevede che i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, siano tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

Il comma 7 prevede analoga disposizione per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3.

Il comma 8 stabilisce che, fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, fino al 15 giugno 2022.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame introducono modifiche di carattere meramente ordinamentale sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6 **(Graduale eliminazione del green pass base)**

L'articolo, modificando il decreto-legge n. 52 del 2021:

- estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di certificato verde per le persone ospitate presso strutture residenziali qualora effettuino uscite temporanee (comma 1, che interviene sull'articolo 2-*quater*);
- prevede per il mese di aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il certificato verde di base per una serie di servizi e attività (alberghi, sagre e fiere, servizi di ristorazione all'aperto, concorsi pubblici, mense ecc.) (comma 2, che interviene sull'articolo 9-*bis*);
- prevede che per il mese di aprile 2022 una serie di servizi e attività che prima si potevano svolgere con il solo certificato verde rafforzato possano esserlo anche con il certificato verde base (comma 5, che interviene sull'articolo 9-*quater*);
- estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, del certificato verde di base per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore e per l'accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari. (commi 3, 4, 6, 7 e 8, che intervengono sugli articoli 9-*ter.1*, 9-*ter.2*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies*).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame introducono modifiche di carattere ordinamentale in merito alla graduale eliminazione del *green pass* base per alcune tipologie di attività e servizi e per l'accesso a determinati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo. Pertanto, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7 ***(Graduale eliminazione del green pass rafforzato)***

L'articolo introduce una disciplina transitoria in materia di certificato verde rafforzato e in relazione all'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, *hospice* e reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Il comma 1 modifica un complesso di norme che, nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, per l'accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, il possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato – generato, cioè, da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dalla medesima malattia. Le novelle, con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, stabiliscono, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga della suddetta condizione, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai predetti fini, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a 12 anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle strutture sopra citate senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso (lettera a)).

La disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali (lettera b)).

Infine, la lettera *b-bis*), aggiunta dalla Camera dei deputati, consente al direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 di adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto introduce modifiche di carattere meramente ordinamentale, organizzativo e procedurale.

Al riguardo, nulla da osservare, dato il carattere ordinamentale delle norme, che modificano disposizioni a loro volta prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Articolo 7-bis ***(Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)***

Il comma 1, modificando l'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui

sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti; la novella in esame è intesa ad esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.

La RT non considera la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8 **(Obblighi vaccinali)**

I commi 1-3 recano alcune modifiche alla disciplina transitoria sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e disciplinano i termini entro cui i predetti lavoratori devono inviare la certificazione vaccinale dopo il differimento dell'obbligo dovuto alla guarigione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che le modifiche apportate non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur evidenziando il carattere ordinamentale delle disposizioni, sarebbero utili elementi idonei a verificare, anche sulla base dei dati emersi in fase applicativa della disciplina in esame, se la proroga disposta sia suscettibile di implicazioni sul piano organizzativo per le strutture interessate, con conseguenti riflessi di carattere finanziario, non rilevati dalla RT, atteso che la rappresentante del Governo, sul punto, si è limitata a ribadire che le strutture interessate provvedono all'adempimento degli obblighi di verifica ivi previsti, con le procedure organizzative già esistenti e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente⁸.

Il comma 4, introducendo l'articolo 4-ter.1 nel decreto-legge n. 44 del 2021, estende fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per le categorie di personale pubblico specificamente indicate dalla norma (personale scolastico, universitario e di istituti di alta formazione, personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico ecc). Per tale personale l'adempimento dell'obbligo vaccinale non è considerato requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa ferme restando, fino al 30 aprile 2022, il possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. base per l'accesso al luogo di lavoro e la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in caso di inadempimento del summenzionato obbligo.

⁸ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 maggio 2022, pagina 22.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT riferisce che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il medesimo comma 4, introducendo l'articolo 4-ter.2 nel decreto-legge n. 44 del 2021, estende fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (comma 1). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle suddette istituzioni, verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale e ne assicurano il rispetto. Viene, inoltre, previsto che l'accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Tale ultima disposizione si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni. (commi 2 e 3). I dirigenti scolastici e i responsabili delle suddette istituzioni educative e formative provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica (comma 4). Agli oneri derivanti dalla norma in esame pari a euro 29.207.391 per il 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa – sezione valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali) (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Sostituzione di personale docente ed educativo non vaccinato con personale a contratto a tempo determinato (comma 4)	29,2			29,2			29,2		
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Sostituzione di personale docente ed educativo non vaccinato con personale a contratto a tempo determinato – effetti riflessi (comma 4)				14,2			14,2		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo FEI (comma 5)	15,0			15,0			15,0		
Riduzione Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa (comma 5)	14,2			14,2			14,2		

La RT afferma che la norma in esame comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del numero dei contratti di supplenza da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche. La RT evidenzia che dall’estrazione dei dati provenienti dal sistema SIDI, dal cruscotto “Covid-19 – Andamento Emergenza”, è possibile quantificare gli oneri derivanti dalle sospensioni del personale docente alla data del 23 marzo 2022, distinti per ordine di scuola, nei termini riportati nella seguente tabella.

(euro)

	Docenti infanzia	Docenti primaria	Docenti sec. I grado	Docenti sec. II grado	Totale
Docenti di ruolo in corso di sospensione	302	813	503	1.059	2.677
Docenti di non in ruolo in corso di sospensione	109	282	282	462	1.135
Totale	411	1.095	785	1.521	3.812
Trattamento economico mensile <i>pro capite</i> (lordo Stato)	2.871	2.871	3.089	3.089	
Spesa mensile	1.179.981	3.143.745	2.424.865	4.698.369	
Spesa 2,5 mesi (aprile -15 giugno) Infanzia fino al 30 giugno	3.539.943	7.859.363	6.062.163	11.745.923	29.207.391

Al riguardo, si evidenzia che, ai fini della quantificazione degli oneri correlati all’impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, gli importi da corrispondere al suddetto personale supplente dovrebbero essere integrati con la componente relativa al pagamento della NASpI che presumibilmente

verrebbe a maturazione in ragione del periodo di impiego previsto dalla norma (2,5 mesi per i supplenti della scuola primaria e secondaria e 3 mesi per i supplenti della scuola dell'infanzia). A tale riguardo, il Governo ha assicurato che gli oneri risultano comprensivi anche dell'indennità di disoccupazione (c.d. NASpI), calcolata con un'aliquota pari all'1,61%⁹. Si osserva, tuttavia, che il dato esposto dalla RT relativo al trattamento economico medio mensile sembra fare riferimento al trattamento in costanza di lavoro e non anche alla NASPI, ove invece questa sia inclusa andrebbero distinti i due dati, evidenziate le procedure di calcolo e le fonti utilizzate. In assenza di un'espressa indicazione specificamente rivolta all'ammontare dell'onere ascrivibile alla NASpI, onde riscontrare la congruità delle relative stime, la valutazione degli oneri effettuata sulla base dell'aliquota di finanziamento non appare nel caso di specie corretta. Infatti, se tale tecnica di calcolo può essere considerata accettabile in relazione ad una platea di lavoratori che presenta flussi di uscita verso la disoccupazione in linea con quelli registrati nella generalità dei lavoratori, essa non appare appropriata in presenza di soggetti tutti destinati al 15 giugno alla perdita del lavoro, determinando una sottostima dell'onere. L'onere relativo alla NASPI andrebbe pertanto determinato direttamente calcolando le prestazioni sulla base degli stipendi e dei mesi previsti di erogazione del beneficio.

Per quanto attiene ai profili di copertura, rilevato che entrambi i fondi utilizzati a copertura presentano le occorrenti disponibilità, il Governo ha altresì assicurato che i previsti utilizzi non pregiudicheranno iniziative già avviate o programmate a valere su dette risorse¹⁰.

I commi 5, 7 e 8 recano modifiche di coordinamento a talune disposizioni dei decreti-legge nn. 44 e 52 del 2021, relative ad altre novelle disposte dall'articolo 8, con riguardo al decreto-legge n. 44 del 2021, in materia di obbligo di vaccinazione da COVID-19 per specifiche categorie di personale pubblico.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6, sostituendo l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 del 2021, prevede che, fino al 30 aprile 2022 e fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio, i soggetti sottoposti ai suddetti obblighi debbano possedere e, su richiesta, esibire per l'accesso ai luoghi di

⁹ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 maggio 2022, pagina 22.

¹⁰ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 maggio 2022, pagina 23.

lavoro una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base (in luogo di quello cosiddetto rinforzato).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non innovando l'ordinamento giuridico vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

L'articolo reca la modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, della disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza.

In particolare, quanto al comma 1, come aggiornato all'esito dell'esame svoltosi in prima¹¹, si sostituisce l'art. 3 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), il quale – differenziando a seconda dei “colori” delle diverse zone – aveva disciplinato le modalità di svolgimento (in presenza e a distanza) dell'attività per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, nonché, dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, le modalità di svolgimento dell'attività delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Il testo aggiornato stabilisce al comma 1 che a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applichino le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. È stabilito che all'attuazione della norma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede invece che nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. È stabilito che alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione. Il comma 3 dispone che nelle scuole e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione

¹¹ Camera dei deputati Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 28 aprile 2022, pagina 26.

e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Si prevede che alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. Il comma 4 stabilisce che gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possano seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Il comma 5 stabilisce che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il comma 2 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2021, dell'art. 3-sexies del D.L. 1/2022 (L. 18/2022), che recava la precedente disciplina relativa alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal D.Lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso D.Lgs. 62/2017, nonché dall'art. 4 del D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

La RT certifica che le disposizioni inserite nel comma 1 sono tutte finalizzate a disciplinare la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno del contesto scolastico e formativo anche in virtù del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale.

Assicura che l'eventuale fornitura di mascherine FFP2 potrà essere effettuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, rammenta che l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 21/2022 ha disposto un incremento di 30 milioni di euro per il 2022 del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rileva che tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in funzione del numero di allievi. La struttura

commissariale, per altro verso, continuerà a fornire le istituzioni scolastiche delle mascherine di tipo chirurgico.

A dimostrazione che le risorse già stanziare dal D.L. n. 21/2022 sono sufficienti per la copertura dell'onere, viene fornita qui di seguito una stima del fabbisogno finanziario per l'acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali per il periodo 1° aprile — giugno 2022 – temine delle lezioni.

Dati disponibili:

- numero alunni frequentanti e numero personale in servizio nell'anno scolastico corrente;
- esiti del monitoraggio settimanale attivato da Ministero dell'Istruzione per rilevare gli effetti della pandemia nel contesto scolastico;
- importo degli ordinativi di acquisto per mascherine FFP2 registrati dalle scuole (ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022 – Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

1) Scuola infanzia statale

Bambini

La modifica normativa stabilisce che in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e fa obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per il personale e per gli alunni di sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Si stima che il numero dei bambini interessato dalla misura sia ogni giorno pari a 9.000
Motivazione della stima:

La normativa vigente con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

Dai dati disponibili al giorno 12 marzo 2022, circa 18.000 bambini non frequentano per cause riconducibili al contagio (quarantena e quarantena precauzionale), pari al 2,15% del totale di alunni (circa 840.000).

Considerata la diminuzione tendenziale dei contagi nel contesto scolastico, si ritiene ragionevole assumere l'ipotesi che nei prossimi mesi il numero dei bambini che frequentano sezioni o gruppi classe nei quali vengono accertati quattro casi (attualmente la misura della sospensione è prevista in presenza di cinque casi di positività), sia pari a circa 18.000 (Nbt)

Tenuto conto che l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 è previsto per i bambini di sei anni di età, si ritiene che ogni giorno sia coinvolto il 50% del totale = $18.000/2 = 9.000$ bambini (Nb).

Costo mascherina FFP2 = 0,50 euro (Cf) (valore presunto in base ai prezzi disponibili in rete) Periodo: dal 1° aprile al 30 giugno: Ng = 70 giorni di servizio scolastico

Fabbisogno finanziario alunni Ffa = Nb x Cfx Ng = 9.000 x 0,50 x 70 = 315.000 euro (fino al termine attività didattiche)

Personale

Il numero di personale in obbligo di uso della mascherina FFP2 viene stimato a partire dal numero dei bambini che frequentano sezioni o gruppi classe nei quali vengano accertati quattro casi di positività, come determinato nel paragrafo precedente. Si assume che ciascun gruppo classe sia composto da 18 alunni (Cfr DPR 81/09) e coinvolga mediamente 4 docenti.

-numero gruppi classe con obbligo FFP2: Ngc = Nbt: 18 = 18.000: 18 = 1.000

-numero docenti con obbligo FFP2: Ndf = Ngc x 4 = 1.000 x 4 = 4.000

-Costo mascherina FFP2 = 0,50 euro (Cf) (valore presunto in base ai prezzi disponibili in rete)

Periodo: dal 1° aprile al 30 giugno: Ng = 70 giorni di servizio scolastico

Fabbisogno finanziario personale Ffp = Ndf x Cfx Ng = 4.000 x 0,50 x 70 = 140.000 euro (fino al termine attività didattiche)

Totale 1= Ffa + Ffp = 315.000 euro + 140.000 euro = 455.000 euro
Totale 1: 455.000 euro mascherine FFP2 scuola infanzia

2) Scuola primaria e secondaria statale

In base ai dati relativi agli ordinativi di acquisto, per il periodo 27 gennaio — 28 febbraio 2022, il fabbisogno finanziario per l'approvvigionamento di mascherine FFP2 in favore del personale e degli alunni in obbligo di utilizzare tali dispositivi di protezione in conformità alla normativa vigente, è pari a circa 12 milioni di euro.

La modifica normativa prevede l'uso della mascherina chirurgica fino a tre casi accertati di positività nelle classi, l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 scatta al quarto caso. La normativa vigente, invece, stabilisce l'obbligo in presenza di almeno un caso. Ritenuto che individuare un rapporto direttamente proporzionale tra il numero di casi di positività e la necessità di uso di mascherine FFP2 sia non coerente con l'andamento della diffusione dei contagi nelle classi, si assume che la modifica normativa comporti una riduzione del 50% del fabbisogno di mascherine FFP2.

Pertanto:

Tenuto conto della sospensione delle lezioni nel periodo pasquale, dal 1° aprile fino al termine delle lezioni sono conteggiati circa due mesi di servizio. Atteso che in base alle considerazioni precedenti il fabbisogno finanziario per un mese è pari a circa 6 milioni, la spesa prevista sino al termine delle lezioni è assunta pari a 12 milioni di euro.

Totale 2: 12.000.000,00 euro

3) Spesa complessiva

Totale 1: 455.000 euro mascherine FFP2 scuola infanzia

Totale 2: 12.000.000,00 euro mascherine FFP2 scuola primaria e secondaria

TOTALE COMPLESSIVO = 12.455.000,00 euro

Segnala, inoltre, che le altre disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme, nonché dei chiarimenti contenuti nella RT con riferimento agli oneri relativi all'acquisto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali, nulla da osservare.

Articolo 9-bis

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹².

La disposizione prevede che nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e dispone che le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

¹² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 28 aprile 2022, pagina 26.

Allegato A, punto 1

(Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale), che prevede la possibilità di attribuire alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.

La RT afferma che la possibilità di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla RT, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Allegato A, punto 2

(Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario)

Proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario), in virtù delle quali le aziende e gli enti del SSN, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

La RT afferma che il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Durante l'esame in prima lettura¹³, la rappresentante del Governo ha affermato che la medesima disposizione non determina l'insorgenza di nuovi oneri che invece si sarebbero verificati ove il professionista fosse stato collocato in quiescenza, in quanto al costo per il trattamento di quiescenza si sarebbe dovuto sommare quello relativo al trattamento economico da corrispondere ad un altro professionista da assumere sulla base delle procedure ordinarie di reclutamento.

¹³ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio 3 maggio 2022.

Al riguardo, si osserva che i limiti appena cennati non sono tuttavia esplicitati dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito appare quindi necessario un chiarimento nonché ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.

Allegato A, punto 3 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID- 19)

Il punto 3 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18/2020 che disciplinano il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite, tra gli altri, alla Protezione civile e al servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, nulla da osservare.

Allegato A, punto 4 (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 22/2020 che dispone il termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

La RT afferma che la disposizione di proroga, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, nulla da osservare.

Allegato A, punto 5
(Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie)

Proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge n. 127 del 2021 (temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie), le quali limitano l'applicazione delle disposizioni vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore.

La RT afferma che la disposizione proroga una norma di natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, nulla da osservare.

Allegato A, punto 5-bis
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

Proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo), riguardanti appunto la semplificazione della disciplina in materia di autorizzazioni, licenze, nulla osta, segnalazioni ecc concernenti la realizzazione di spettacoli dal vivo.

La RT non considera il presente numero, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione oggetto della proroga, alla quale non vennero ascritti effetti finanziari.

Il comma 1-*bis* proroga al 30 giugno 2022, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile), la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 (equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per impossibilità di svolgere la prestazione dovuta in modalità agile) e 7-*bis* (diritto a un rimborso forfetario in favore dei datori di lavoro privati i cui collaboratori assenti dal lavoro non hanno diritto alla prestazione di malattia a carico dell'INPS), del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 1-*ter* proroga fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione). Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo autorizza la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

Il comma 1-*quater* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022 (evidentemente 4,3 milioni ascritti al comma 1-*bis*, nds.):

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati. Tuttavia, la rappresentante del Governo ha fornito diversi elementi informativi¹⁴. In particolare, in relazione alla stima degli oneri correlati al comma 1-*bis*, ha affermato che per essa è stato utilizzato il dato relativo alle giornate di ricovero ospedaliero richieste dai lavoratori fragili assicurati per la malattia nell'ultimo trimestre 2021, da ritenersi cautelativo, per quantificare l'impatto dell'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza del lavoratore fragile, mentre, per quanto riguarda i soggetti non assicurati, la platea di riferimento è stata ridotta rispetto alla prima stima effettuata, nel presupposto che il numero di lavoratori fragili assicurati per la malattia e non assicurati segua lo stesso andamento. La sottosegretaria ha poi proseguito affermando che lo stesso comma 1-*bis* comporta un onere complessivo pari a 4,3 milioni di euro per il 2022, che va inteso come limite massimo di spesa. In particolare, da un lato, la proroga della misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, comporta un limite massimo di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, dall'altro, la proroga della misura di cui al comma 7-*bis* del medesimo articolo 26, avente ad oggetto il rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, comporta un limite massimo di spesa pari a 600.000 euro per il medesimo anno 2022, ferma restando l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020. All'articolo 10, comma 1-*ter*, recante proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile per i soggetti fragili, la stima degli oneri ivi indicata è stata effettuata prendendo a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, rilevata dal Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI), ipotizzando la medesima incidenza delle assenze nel periodo suindicato fino al termine delle lezioni e per le scuole per l'infanzia fino al 30 giugno 2022. Infine, nel ribadire quanto già affermato in riferimento all'articolo 10, comma 1-*bis*, ossia che la spesa pari a 4,3

¹⁴ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 maggio 2022, pagine 23-24.

milioni di euro per il 2022 deve intendersi come limite massimo di spesa, di cui 600.000 euro destinati al rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, la rappresentante del Governo ha concluso il suo intervento assicurando che tale precisazione sarà contenuta nella RT aggiornata, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, si osserva, con riferimento alle proroghe di cui al comma 1-*bis*, che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri previsti per tali misure, fornendo le risultanze emerse per l'ultimo trimestre del 2021, alle quali la rappresentante del Governo fa riferimento, anche se detti oneri, alla luce del combinato disposto delle norme originarie e dei seguenti commi 1-*ter* e 1-*quater*, risulterebbero implicitamente configurati come limite di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio e salvaguardia di detto limite.

Infatti, l'autorizzazione di spesa risulta notevolmente ridotta rispetto alle precedenti proroghe. Si deduce, infatti, che le risorse destinate all'attuazione della proroga in esame sarebbero pari a 4,3 milioni di euro, mentre quelle previste dalle precedenti proroghe ammontano a 113,9 milioni di euro per 6 mesi (come quantificata dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 111 del 2021) e a 16,4 milioni di euro per i primi 3 mesi del 2022 (articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 221 del 2021).

Andrebbe inoltre acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di ricondurre l'onere ad un limite massimo di spesa (con conseguente cessazione dell'operatività della misura all'esaurirsi delle risorse) considerata la peculiarità della fattispecie in esame e delle posizioni soggettive coinvolte. Peraltro, la natura di limite di spesa è affermata dal Governo ma non espressa nel testo delle norme che anzi in relazione al comma 1-*bis* non indicano neanche espressamente l'ammontare degli oneri, ricavabile solo per differenza con il comma 1-*ter*. Anche l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-*bis* che secondo il Governo resta ferma, non è riscontrabile nel testo delle norme con riferimento alla prima proroga (infatti l'articolo 26, comma 2 non prevede il monitoraggio dell'INPS e il rigetto delle domande oltre il limite di spesa che è previsto dal successivo comma 5, non citato dalle norme in esame).

Con riferimento alla proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile (comma 1-*ter*) appare necessario acquisire i dati e gli elementi (platea interessata, numero di giorni di sostituzione, retribuzione media giornaliera) sottostanti la quantificazione dell'onere di cui alle norme in esame, destinato a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche, anche se si prende atto del chiarimento fornito dal Governo circa l'accesso ai dati del SIDI. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2021, le autorizzazioni di spesa collegate alle proroghe relative alla sostituzione del personale scolastico in condizioni di fragilità hanno fatto registrare un onere medio non uniforme, pur tenendo conto dei periodi di limitata attività scolastica, quali quelli estivi e di fine/inizio anno, come si

evince dalla seguente tabella riepilogativa. Inoltre, appare evidente che l'autorizzazione di spesa in esame è nettamente inferiore a tutte quelle precedentemente disposte, per cui appare necessaria l'acquisizione di dati a supporto della stima.

(milioni di euro)

Norma	Periodo di riferimento	Autorizzazione di spesa
Articolo 1, comma 483, della L. 178/2020	Gennaio-febbraio 2021	53,9
Articolo 15 del DL 41/2021	Marzo-giugno 2021	103,1
Articolo 9 del DL 105/2021	Luglio-ottobre 2021	16,95
Articolo 2-ter del DL 111/2021	Novembre-dicembre 2021	21,2
Articolo -ter del DL 221/2021	Gennaio-marzo 2022	68,7

Infine, andrebbe esplicitato l'impatto sui diversi saldi di finanza pubblica del complesso delle proroghe previste dalla norma in esame, atteso che l'onere è comprensivo di una quota riferita alla contribuzione figurativa, quota che non impatta sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che tutti i fondi utilizzati presentano le occorrenti disponibilità, nel presupposto che non siano pregiudicati interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 1-*quater*.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2022 (in luogo del 30 giugno previsto nel testo iniziale del presente decreto-legge) i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B e dispone che le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato B, punto 1

(Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio)

Proroga dal 31 marzo al 31 luglio 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio), che prevedono che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Le PP.AA. provvedono alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso in cui non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro, anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti dei quali l'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato fino al 31 ottobre 2022 (termine così prorogato dall'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022).

La RT afferma che la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale può essere svolta avvalendosi dei servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici anche utilizzando il contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, come prorogato, fino al 31 ottobre 2022, dall'articolo 20-*quater*

del decreto-legge n. 4 del 2022, limitatamente alle unità di personale indicate nella relativa RT (complessive 199 unità).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla relativa attuazione si provvede nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce di quanto riportato dalla RT, dell'assenza di oneri ascritti alle precedenti, analoghe proroghe, e della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente provvedimento. Si ricorda che gli oneri relativi alla proroga dell'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta da ultimo dall'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022 (dal 31 marzo al 31 ottobre 2022), sono indicati dalla medesima norma in misura pari a 7,607 milioni di euro per il 2022. Si rammenta, altresì, che per le finalità dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, il comma 2 del medesimo articolo demanda ad un decreto interministeriale la definizione della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Allegato B, punto 2

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

Proroga al 31 luglio 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato), che attribuiscono ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La RT non analizza le disposizioni, inserite dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale delle norme e il fatto che alle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2-*bis* dispone che le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 (si tratta della possibilità di applicare tale modalità di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato privato, anche in assenza dei previsti accordi individuali, e dell'obbligo di comunicare telematicamente i nominativi di tali lavoratori e la data di cessazione dello svolgimento dell'attività in modalità agile).

La RT afferma che la proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. In particolare, le misure prorogate sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. 111/2021, vale a dire: l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, eccetto che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, o nell'ambito di attività sportive; la raccomandazione di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; il divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La RT certifica che la proroga in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme prorogate, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure "semplificate" per concorsi e per corsi di formazione in atto, per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per procedure concorsuali per le amministrazioni Penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. A tal fine, si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, continuino ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto, nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

La RT certifica che sul comma 4 che la proroga ivi prevista, relativa alle disposizioni concernenti le procedure o ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i corsi di formazione delle medesime Amministrazioni già in atto, riveste carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Il comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee, già allestite dalle regioni e province autonome per il contrasto all'emergenza Covid-19, continuino ad operare, come già previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento ordinariamente previsti, sino al termine del 31 dicembre 2022.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione,

infatti, non autorizza l'attivazione di nuove strutture, bensì l'impiego delle strutture già esistenti, facendo salvo il regime autorizzatorio in deroga che ne legittima l'impiego operativo. Non maturando nuovi costi di attivazione e allestimento, nell'eventualità dell'impiego residuerebbero solo i costi di esercizio, strettamente connessi alle azioni di contrasto alla pandemia e di proseguimento della campagna vaccinale.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, configurava l'attivazione di aree sanitarie temporanee per l'emergenza Covid, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, come una mera facoltà per le regioni e province autonome: trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa (e, come assicurava la RT, libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti), all'articolo 4 non sono stati ascritti effetti finanziari. Pertanto, non si hanno osservazioni.

Il comma 5-bis proroga al 31 dicembre 2022 il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la disposta proroga viene attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, che disciplina la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. La RT precisa, altresì, che il monitoraggio dei suddetti incarichi viene trasmesso mensilmente, attraverso apposito schema-tipo, per finalità ricognitive al Ministero della salute e al Ministero dell'economia.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerata la natura della proroga, che resta infra annuale (dal 31 marzo al 31 dicembre 2022) anche dopo la modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo iniziale della presente disposizione (che prevedeva la proroga al 30 giugno 2022), il fatto che il conferimento degli incarichi prorogati è condizionato, come confermato dalla RT, al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. Si ricorda altresì che alla precedente proroga fino al 31 marzo 2022, recata dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 228 del 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il comma *5-ter* estende agli ultimi 3 trimestri del 2022 (attualmente la sua efficacia riguarda il 2021 e il primo trimestre del 2022) la previsione di cui al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021, che esclude la necessità dell'opzione fra trattamento di quiescenza e retribuzione in relazione agli incarichi attribuiti a personale sanitario in quiescenza per fronteggiare la pandemia e attuare il programma vaccinale.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ribadisce l'opportunità di un approfondimento dei possibili effetti finanziari connessi alla disposizione oggetto di proroga, come già osservato nella precedente, analoga occasione, anche se finora non sono stati ascritti alla possibilità di cumulo in questione riflessi finanziari negativi.

Il comma *5-quater*, intervenendo sull'articolo *6-bis*, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità dell'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali.

Il comma *5-quinquies* stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo *5-ter* del decreto-legge n. 1 del 2022, che riconoscono il diritto al lavoro agile ai genitori di figli con disabilità, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.

La RT non considera i suddetti due commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la loro natura ordinamentale.

Articolo 10-bis (Medicina trasfusionale)

Il comma 1, al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, inserisce le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.

La RT non considera la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ricorda che l'accordo alla quale l'articolo fa riferimento, sancito il 17 dicembre 2020, dispone che alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alla necessità di acquisire elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità di erogare a distanza (telemedicina) anche le prestazioni indicate nella norma, chiarendone altresì

le modalità e l'effettiva estensione, con le risorse disponibili a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la rappresentante del Governo ha chiarito che l'utilizzo della telemedicina è limitato alla possibilità per l'operatore sanitario di formulare il giudizio di idoneità alla donazione di sangue sulla base di risultanze analitiche e strumentali già oggi inserite obbligatoriamente sul sistema informatico e disponibili al personale sanitario dei servizi trasfusionali e che non richiedono l'utilizzo di collegamenti informatici ulteriori rispetto a quelli già esistenti¹⁵. Nel senso appena illustrato, la clausola d'invarianza finanziaria appare effettivamente sostenibile.

Articolo 11 **(Sanzioni e controlli)**

L'articolo interviene con finalità di coordinamento, sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'elenco degli obblighi – contenuto nel comma 1, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 52/2021 – la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020.

La lettera b) del comma 1 inserisce, dopo il comma 2 del predetto articolo 13, il nuovo comma 2-*bis*, relativo alla violazione del regime di isolamento in caso di positività al Covid-19, di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, introdotto dal decreto-legge in esame.

Il comma 2 prevede che l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativi alle sanzioni e ai controlli in relazione agli obblighi introdotti per il contenimento della diffusione del COVID-19, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

La RT certifica che trattandosi di norma in materia di sanzioni e controlli, la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che il gettito derivante dalle sanzioni in esame o da quelle non più riproposte non risulti già iscritto nei tendenziali di finanza pubblica, non vi sono osservazioni.

¹⁵ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 maggio 2022, pagina 24.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi, nonché in materia di formazione specifica in medicina generale)

Il comma 1 abroga, per coordinamento con quanto previsto dal comma 2, il comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, che limita l'efficacia delle USCA al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 ribadisce quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 295, della legge n. 234 del 2021)¹⁶ circa l'operatività delle Unità speciali di continuità assistenziale-USCA fino al 30 giugno 2022.

Il comma 3 riconosce, ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente "esclusivamente durante lo stato di emergenza")¹⁷.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la proroga delle USCA non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga è attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e per un arco temporale già individuato.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione, introducendo delle modifiche di carattere meramente ordinamentale relative alla possibilità di continuare a riconoscere anche oltre il 31 marzo 2022 l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le disposizioni ribadiscono previsioni già recate dalla normativa vigente.

Il comma 3-*bis* proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in subordine rispetto ai medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale. Si fissa inoltre a 1.000 pazienti il limite massimo di assistiti in carico che le regioni possono in tal caso prevedere. A tal fine, si prospetta anche la facoltà di

¹⁶ Si ricorda che tale disposizione ha prorogato al 30 giugno 2022 l'operatività delle USCA, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'Allegato 7 annesso alla medesima legge di bilancio. Si prevede inoltre che all'onere derivante dalla proroga in esame, stimato in 105 milioni di euro, si faccia fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

¹⁷ Si ricorda che fino al 31 dicembre 2022 gli artt. 2-*bis*, comma 1, lett. a) e 2-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 consentono il conferimento di incarichi di lavoro autonomo – anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 6 mesi – nonché di incarichi individuali a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso.

prevedere un supporto da parte dei rispettivi tutori ed il computo delle ore di attività nel monte ore delle attività pratiche ai fini del completamento del corso di formazione specifica.

Il comma 3-*ter* riduce da 10 a 5 il numero di anni di attività in convenzione con il servizio sanitario nazionale che occorre aver svolto per svolgere la funzione tutoriale.

Il comma 3-*quater* proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la disposizione che consente alle aziende e agli enti del SSN, nonché alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 della legge n. 145 del 2018, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

La RT non analizza i suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, considerato che l'attività dei tutori a supporto dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale che svolgono incarichi convenzionali è eventuale e si inquadra nell'ambito dello svolgimento delle attività formative da svolgersi ai fini del completamento del corso, che alla norma (articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018) che ha fissato la disciplina ora modificata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la stessa è assistita da una clausola di invarianza che risulta applicabile anche alle modificazioni così introdotte, non si hanno osservazioni da formulare sui commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Analogamente, non vi sono rilievi da formulare sull'ultimo comma, stante il permanere del vincolo di bilancio nel procedere alle assunzioni *de quibus*, peraltro meramente facoltative.

Articolo 13

(Raccolta di dati per la sorveglianza del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

Il comma 1, al fine di continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica anche dopo il 31 marzo 2022, prevede che l'Istituto superiore di sanità (ISS) gestisca la specifica piattaforma dati già istituita, che le regioni e le province autonome debbono alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021. A sua volta l'ISS trasmette al Ministero della salute i dati, che sono messi a disposizione, in forma aggregata, delle regioni e province autonome, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2, al fine di proseguire le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche dopo il 31 marzo 2022, stabilisce che il Ministero della salute trasmette all'ISS, in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

Il comma 3 prevede che anche dopo il 31 marzo 2022 il sistema Tessera sanitaria (TS) trasmetta alla summenzionata piattaforma gestita dall'ISS il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive.

Il comma 4 prevede che i dati personali raccolti mediante la summenzionata piattaforma siano trattati dai soggetti competenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato.

Il comma 5, allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, dispone che i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici *database* dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ISS.

Il comma 6, al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'ISS, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, consente che i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, siano effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'ISS.

Il comma 7 dispone che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'ISS.

Il comma 8 stabilisce che l'ISS, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT preliminarmente ribadisce che l'articolo in esame contempla una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che l'ISS, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, poi, afferma che i commi da 1 a 7 recano disposizioni di carattere ordinamentale richiamando disposizioni già vigenti. La RT evidenzia, altresì, che il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome continuino ad adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti dall'articolo 1, commi *l-bis* e *1-ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dal comma 6 dell'articolo *34-bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, ma sottolinea anche che entrambi gli articoli citati recano clausole di invarianza

la cui formulazione è, in sostanza, analoga a quella recata dal comma 8 del testo in esame.

Relativamente all'ISS, la RT specifica che la disposizione del comma 3 autorizza la prosecuzione di attività già in corso di svolgimento e che rientrano nelle finalità istituzionali. In particolare, la comunicazione di dati al Ministero della salute, nonché la messa a disposizione di dati, in forma aggregata, nei confronti delle regioni e delle province autonome e la comunicazione agli Organismi internazionali, rappresentano compiti ordinariamente svolti dall'ISS, che è organo tecnico scientifico del SSN e, quindi, di supporto e a servizio di tutti gli enti dello stesso SSN. In particolare, l'ISS continuerà a gestire la piattaforma-dati e le relative attività di data management, analisi dei dati e bollettini epidemiologici attraverso le risorse disponibili sul proprio bilancio.

La RT, infine, sottolinea che l'ISS, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza integrata e, in particolare, per quelle relative al sequenziamento delle varianti e, conseguentemente, per la gestione della piattaforma a tal fine istituita, ha acquisito inizialmente un primo finanziamento dall'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 640 del 2020 e un ulteriore finanziamento dall'Ordinanza n. 10 del 2021 del Commissario Straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica. Successivamente – prosegue la RT – la rete di sorveglianza e sequenziamento e la piattaforma servente, in ragione della assoluta rilevanza dalle stesse rivestita per il controllo della circolazione di SARS-Co V2 e delle sue varianti e per la valutazione del grado di protezione della popolazione, sono state ulteriormente sostenute in modo stabile, prima dal finanziamento previsto per l'anno 2021 dall'articolo 34-*bis*, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 73 del 2021 e, successivamente, grazie al finanziamento strutturale previsto nella legge n. 234 del 2021. Su tale finanziamento strutturale gravano tutte le attività di sorveglianza e sequenziamento svolte dall'ISS, così come descritte nell'articolo, ivi inclusa la gestione della piattaforma dati, inizialmente predisposta con i fondi in prima battuta stanziati dall'OCDPC n. 640 del 2020, che non richiedono quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur rilevato che sussiste una clausola di invarianza finanziaria e che la RT fornisce diversi elementi volti a suffragare l'assunzione di neutralità (dalla natura ordinamentale di alcune disposizioni al fatto che altre prevedono lo svolgimento di attività istituzionali già comprese nei compiti delle PP.AA. coinvolte), si osserva che la stessa RT riconosce che talune delle attività sono state appositamente finanziate. Poiché con il presente articolo le attività in questione sono rese di natura permanente, mentre gli stanziamenti cui fa riferimento la RT non presentano tale caratteristica (in realtà non risulta nemmeno individuabile nella legge di bilancio per il 2022 il finanziamento strutturale cui fa cenno la RT, a meno che non si faccia riferimento al contributo complessivo in favore dell'ISS, iscritto sul capitolo 3443 dello stato di previsione del Ministero della salute, che passa dai 128 milioni di euro a l.v. ai 138 milioni annui stanziati nella sezione II della legge di bilancio per l'intero triennio

2022-2024, senza tuttavia che vi siano elementi che inducano a ritenere che i 10 milioni aggiuntivi siano destinati alle finalità in esame), andrebbe meglio dimostrata l'assunzione di neutralità finanziaria indicata dal comma 8 e ribadita dalla RT. Sembrano utili più puntuali elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo alle attività in precedenza appositamente finanziate (peraltro proprio in misura pari a 10 milioni di euro per il 2021), per le quali non si sono rivelate sufficienti le risorse ordinariamente disponibili in bilancio.

Articolo 14 **(Abrogazioni)**

Il comma 1 abroga a decorrere dal 1° aprile 2022 gli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-quater.1 del decreto-legge n. 52 del 2021 (superati dalla nuova disciplina introdotta dal presente decreto o per effetto della cessazione dello stato di emergenza).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la norma introduce disposizioni di coordinamento normativo e pertanto non è suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che a nessuna delle disposizioni abrogate sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 14-bis **(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)**

I commi 1 e 2 modificano l'*iter* con cui sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Riformulano, inoltre, la descrizione dei settori di intervento da finanziare con le risorse del fondo, modificando anche le quote di ripartizione tra ciascuna finalità, senza incidere sul loro ammontare complessivo (pari, per ciascun anno, a 5 milioni di euro). Prevede, inoltre, l'adozione di un distinto provvedimento per l'utilizzo delle risorse aggiuntive previste a dotazione del fondo per il solo anno 2022 dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) (comma 3). I commi 4 e 5 individuano la tempistica per l'emanazione dei decreti interministeriali previsti dai precedenti commi.

La RT non considera la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14-ter
(Clausola di salvaguardia)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2022

[Nota di lettura n. 295](#)

A.S. 2545: "Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"

"

[Nota di lettura n. 296](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (**Atto del Governo n. 362**)

"

[Nota di lettura n. 297](#)

A.S. 2562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 298](#)

Piano integrato di attività e organizzazione (**Atto del Governo n. 369**)

"

[Nota di lettura n. 299](#)

A.S. 2482: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Apr 2022

[Nota di lettura n. 300](#)

A.S. 2564: "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"

"

[Elementi di documentazione n 11](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 301](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 374**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 31](#)

Documento di economia e finanza 2022 – **Doc. LVII, n. 5**

"

[Nota di lettura n. 302](#)

A.S. 2588: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 303](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (**Atto del Governo n. 378**)

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (**Atto del Governo n. 377**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>